



20074-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

LAVORO
AUTONOMO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Presidente -
- Dott. ELISA PICARONI - Rel. Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere -
- Dott. MAURO CRISCUOLO - Consigliere -

R.G.N. 20766/2016

Cron. 2014

Rep.

Ud. 10/03/2021

cc CF

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20766-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , che la rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , rappresentato e difeso

dall'avvocato (omissis) ;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 555/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 07/06/2016;

2021

942

ca

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/03/2021 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che chiede di respingere
il proposto ricorso;



FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza n. 555 del 2016, pubblicata il 7 giugno 2016 e notificata il 16 giugno 2016, ha rigettato l'appello proposto da (omissis) avverso la sentenza del Tribunale di Lecce-sezione distaccata di Nardò n. 510 del 2010, e nei confronti di (omissis) .

1.1. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dalla (omissis), ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., avverso il decreto ingiuntivo che le intimava di pagare la somma di euro 11.745,39 in favore dello (omissis) .

2. La Corte d'appello ha confermato la decisione, sul rilievo che la notificazione del decreto ingiuntivo era stata eseguita correttamente in data 18 aprile 2008, presso la residenza anagrafica della (omissis), con le forme di cui all'art. 140 cod. proc. civ., con la compiuta giacenza in data 17 maggio 2007 [recte 2008]; che eventuali contestazioni delle risultanze della relazione di notificazione avrebbero dovuto formare oggetto di querela di falso; che non erano ravvisabili situazioni di impedimento oggettivo – riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore – della conoscenza dell'atto da parte della destinataria, che, pertanto, l'opposizione al decreto ingiuntivo notificata in data 29 luglio 2008 era tardiva.

3. (omissis) ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, ai quali resiste (omissis) (omissis) con controricorso. Il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità della camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell'art. 140 cod. proc. civ. perché l'avviso di ricevimento non era completo, essendo stata omessa dall'agente postale

l'indicazione relativa alla verifica in loco della sola temporanea assenza della destinataria dal luogo di residenza.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 148 cod. proc. civ. e 2700 cod. civ. per censurare l'affermazione della Corte d'appello, secondo cui le risultanze della relazione di notificazione avrebbero dovuto essere contestate con la querela di falso. In realtà, nella specie non v'erano attestazioni di cui contestare la veridicità, in quanto, come già evidenziato con il primo motivo, l'avviso di ricevimento non recava alcuna attestazione. L'agente postale si era limitato a dichiarare di avere applicato il procedimento notificatorio previsto dall'art. 140 cod. proc. civ., senza altra indicazione.

3. Con il terzo motivo è denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla mancata indicazione della spedizione della raccomandata di avviso dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo, nonché del mancato svolgimento delle verifiche sulla irreperibilità della destinataria e della relativa attestazione.

4. Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia sulla esistenza del nesso tra la mancata tempestiva conoscenza dell'atto oggetto di notificazione e l'irregolarità della notificazione.

5. Il ricorso è fondato con riferimento ai motivi primo e terzo, con assorbimento dei rimanenti.

5.1. In premessa si rileva che, diversamente da quanto prospettato nelle conclusioni scritte del Pubblico ministero, la parte ricorrente non è incorsa nella violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., per non avere trascritto l'avviso di ricevimento nel corpo del ricorso.

Come evidenziato nella memoria di parte ricorrente, il ricorso indica specificamente e localizza i documenti sui quali sono fondate le doglianze, e quindi assolve l'onere richiamato (*ex plurimis*, Cass. Sez. U 03/11/2011, n. 22726; più di recente, Cass. 11/01/2016, n. 195).

6. In materia di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., secondo l'orientamento consolidato di questa Corte - a partire da Sezioni Unite n. 458 del 2005 - ai fini del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. non è sufficiente l'allegazione dell'avvenuta spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve avere luogo, ma è necessario che dall'avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l'agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, si possa ricavare che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

In tal senso, si trova affermato che l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso a casa comunale deve recare l'annotazione, da parte dell'agente postale, dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale (Cass. 30/01/2019, n. 2683, che ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all'atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio).

Secondo altre pronunce, invece, non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della

raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né che l'avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso (Cass. 12/12/2018, n. 32201; Cass. 27/02/2012, n. 2959).

È stato ulteriormente affermato che, in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass. 18/12/2014, n. 26864, che ha escluso che la mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullità della notificazione).

7. Nella fattispecie in oggetto, dall'esame degli atti, consentito ed anzi dovuto a fronte della deduzione di *error in procedendo* (per tutte, Cass. 30/07/2016, n. 16164), risulta che la raccomandata con avviso di ricevimento è stata spedita ma non anche «recapitata» alla destinataria, prima della restituzione al mittente per compiuta giacenza.

E se, certamente, dell'avvenuta spedizione fa fede fino a querela di falso l'attestazione contenuta sull'avviso stesso – recante l'indicazione del cronologico, della data di spedizione, del nome della destinataria e del luogo di destinazione –,

diversamente è a dirsi con riferimento all'esito della spedizione che è rimasto ignoto, poiché l'avviso non reca alcuna indicazione riguardo alle ragioni della mancata consegna della raccomandata.

Il procedimento di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. non può pertanto ritenersi completato – anche nella prospettiva meno formalista, che esige comunque che dall'avviso risulti il trasferimento, il decesso del destinatario o «altro fatto impeditivo» della conoscibilità dell'avviso stesso – e la notifica del decreto ingiuntivo è nulla, con le conseguenti implicazioni in ordine all'ammissibilità dell'opposizione ex art. 650 cod. proc. civ.

8. Nei limiti precisati sussistono i vizi di violazione dell'art. 140 cod. proc. civ. e di omesso esame dell'avviso di ricevimento denunciati con i motivi primo e terzo, il cui accoglimento assorbe i rimanenti motivi ed impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione in data 5 maggio 2021.

Il Presidente



FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza n. 555 del 2016, pubblicata il 7 giugno 2016 e notificata il 16 giugno 2016, ha rigettato l'appello proposto da (omissis) avverso la sentenza del Tribunale di Lecce-sezione distaccata di Nardò n. 510 del 2010, e nei confronti di (omissis) .

1.1. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dalla (omissis), ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., avverso il decreto ingiuntivo che le intimava di pagare la somma di euro 11.745,39 in favore dello (omissis) .

2. La Corte d'appello ha confermato la decisione, sul rilievo che la notificazione del decreto ingiuntivo era stata eseguita correttamente in data 18 aprile 2008, presso la residenza anagrafica della (omissis), con le forme di cui all'art. 140 cod. proc. civ., con la compiuta giacenza in data 17 maggio 2007 [recte 2008]; che eventuali contestazioni delle risultanze della relazione di notificazione avrebbero dovuto formare oggetto di querela di falso; che non erano ravvisabili situazioni di impedimento oggettivo – riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore –della conoscenza dell'atto da parte della destinataria, che, pertanto, l'opposizione al decreto ingiuntivo notificata in data 29 luglio 2008 era tardiva.

3. (omissis) ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, ai quali resiste (omissis) (omissis) con controricorso. Il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità della camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell'art. 140 cod. proc. civ. perché l'avviso di ricevimento non era completo, essendo stata omessa dall'agente postale

l'indicazione relativa alla verifica in loco della sola temporanea assenza della destinataria dal luogo di residenza.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 148 cod. proc. civ. e 2700 cod. civ. per censurare l'affermazione della Corte d'appello, secondo cui le risultanze della relazione di notificazione avrebbero dovuto essere contestate con la querela di falso. In realtà, nella specie non v'erano attestazioni di cui contestare la veridicità, in quanto, come già evidenziato con il primo motivo, l'avviso di ricevimento non recava alcuna attestazione. L'agente postale si era limitato a dichiarare di avere applicato il procedimento notificatorio previsto dall'art. 140 cod. proc. civ., senza altra indicazione.

3. Con il terzo motivo è denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla mancata indicazione della spedizione della raccomandata di avviso dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo, nonché del mancato svolgimento delle verifiche sulla irreperibilità della destinataria e della relativa attestazione.

4. Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia sulla esistenza del nesso tra la mancata tempestiva conoscenza dell'atto oggetto di notificazione e l'irregolarità della notificazione.

5. Il ricorso è fondato con riferimento ai motivi primo e terzo, con assorbimento dei rimanenti.

5.1. In premessa si rileva che, diversamente da quanto prospettato nelle conclusioni scritte del Pubblico ministero, la parte ricorrente non è incorsa nella violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., per non avere trascritto l'avviso di ricevimento nel corpo del ricorso.

Come evidenziato nella memoria di parte ricorrente, il ricorso indica specificamente e localizza i documenti sui quali sono fondate le doglianze, e quindi assolve l'onere richiamato (*ex plurimis*, Cass. Sez. U 03/11/2011, n. 22726; più di recente, Cass. 11/01/2016, n. 195).

6. In materia di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., secondo l'orientamento consolidato di questa Corte – a partire da Sezioni Unite n. 458 del 2005 – ai fini del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. non è sufficiente l'allegazione dell'avvenuta spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve avere luogo, ma è necessario che dall'avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l'agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, si possa ricavare che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

In tal senso, si trova affermato che l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso a casa comunale deve recare l'annotazione, da parte dell'agente postale, dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale (Cass. 30/01/2019, n. 2683, che ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all'atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio).

Secondo altre pronunce, invece, non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della

raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né che l'avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso (Cass. 12/12/2018, n. 32201; Cass. 27/02/2012, n. 2959).

È stato ulteriormente affermato che, in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass. 18/12/2014, n. 26864, che ha escluso che la mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullità della notificazione).

7. Nella fattispecie in oggetto, dall'esame degli atti, consentito ed anzi dovuto a fronte della deduzione di *error in procedendo* (per tutte, Cass. 30/07/2016, n. 16164), risulta che la raccomandata con avviso di ricevimento è stata spedita ma non anche «recapitata» alla destinataria, prima della restituzione al mittente per compiuta giacenza.

E se, certamente, dell'avvenuta spedizione fa fede fino a querela di falso l'attestazione contenuta sull'avviso stesso – recante l'indicazione del cronologico, della data di spedizione, del nome della destinataria e del luogo di destinazione –,

diversamente è a dirsi con riferimento all'esito della spedizione che è rimasto ignoto, poiché l'avviso non reca alcuna indicazione riguardo alle ragioni della mancata consegna della raccomandata.

Il procedimento di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. non può pertanto ritenersi completato – anche nella prospettiva meno formalista, che esige comunque che dall'avviso risulti il trasferimento, il decesso del destinatario o «altro fatto impeditivo» della conoscibilità dell'avviso stesso – e la notifica del decreto ingiuntivo è nulla, con le conseguenti implicazioni in ordine all'ammissibilità dell'opposizione ex art. 650 cod. proc. civ.

8. Nei limiti precisati sussistono i vizi di violazione dell'art. 140 cod. proc. civ. e di omesso esame dell'avviso di ricevimento denunciati con i motivi primo e terzo, il cui accoglimento assorbe i rimanenti motivi ed impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione in data 5 maggio 2021.

Il Presidente

